

7. 3000

All'articolo 7, dopo il comma 9 inserire il seguente:

comma 9 bis :1. Il fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso con effetto dal 1 dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.

2. Dal 1 dicembre 2015, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del soppresso Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della gestione è integrato secondo quanto previsto al comma 4 e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015.

3. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti da essi derivanti sono a carico della Gestione ad esaurimento.

4. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo è istituito un contributo straordinario pari a 4.219.748 euro per il 2015, 3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri con cui ripartire tra i suddetti datori di lavoro gli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.

5. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, a carico dei datori di lavoro, è calcolato un importo dell'1% per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile Fondo Gas per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.

6. Gli importi di cui al comma 5) sono destinati come di seguito:

- a) adesione, con dichiarazione di volontà espressa o trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, è a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo è versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalità previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarietà di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
- b) espressa non adesione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalità previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalità previste al comma 7. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas vengono liquidate le somme da lui maturate fino a quel momento secondo le modalità previste al punto a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare indicato come previsto al punto a).

7. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende saranno maggiorati nella misura del 10%, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni di rateizzazione, l'importo residuo sarà rivalutato nella

misura del 30%. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

8. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante un contributo straordinario, a carico delle imprese di cui al comma 4, pari a 4.219.748 euro per il 2015, 3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019.

9. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione del presente articolo. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del predetto contributo straordinario per la copertura dei relativi oneri, si provvede, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, alla rideterminazione dell'entità del contributo straordinario, nonché dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonché dei tempi e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario all'INPS.

IL GOVERNO

Giampaolo Belli

RELAZIONE TECNICA

E' stato previsto un contributo straordinario, quantificato dall'INPS in € 13.364.860, che i datori di lavoro dovranno sostenere per la copertura degli oneri derivanti dalla soppressione del Fondo previdenziale in esame. Con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, verranno definiti i criteri con cui ripartire tra i datori di lavoro gli oneri relativi a tale contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS.

L'articolazione temporale del predetto onere in capo ai datori di lavoro (i quali hanno formalmente confermato la disponibilità a sostenere integralmente gli oneri sopra quantificati nel corso dei confronti in sede istituzionale) sarà così ripartita; 4.219.748 euro per il 2015, 3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019.

In particolare è previsto che:

1. Per i lavoratori iscritti al "Fondo Gas" alla data di soppressione dello stesso che aderiranno al fondo di previdenza complementare, le aziende al fine di costituire una posizione assicurativa verseranno un importo calcolato in ragione dell'1% per ogni anno, rapportato alle frazioni d'anno, di iscrizione al Fondo Gas moltiplicato per l'imponibile Fondo Gas per l'anno 2014. Il suddetto importo sarà accreditato con una rateizzazione in 240 quote mensili di uguale misura che saranno versate dall'azienda nel conto individuale del fondo di previdenza complementare di riferimento a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas. Al compimento del 5°, 10° e 15° anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti saranno maggiorati nella misura del 10%, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi 5 anni di rateizzazione, l'importo residuale è rivalutato nella misura del 30%. In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuale sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, è a carico dell'azienda cedente.

Nei casi di cessazione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto

nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo individuale residuo sarà liquidato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le stesse modalità descritte.

2. Per quei lavoratori che sceglieranno espressamente di non aderire e quindi di non conferire i contributi ad un fondo di previdenza complementare è prevista la ricostituzione in Azienda dell'importo maturato fino a quel momento (calcolato sulla base di modalità stabilite dal citato accordo siglato tra le parti a giugno 2014) che verrà erogato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo essa avvenga, (rivalutato al compimento del 5°, 10° e 15° anno); in caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi 5 anni, l'importo residuale è rivalutato nella misura del 30%; nel caso in cui il lavoratore medesimo volesse aderire alla previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas verranno liquidate le somme maturate fino a quel momento secondo le modalità previste al precedente punto 1 e comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione inizieranno i versamenti della quota rimanente nella posizione individuale del prescelto fondo di previdenza complementare.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato anche alla luce dell'apposita clausola di salvaguardia con la quale l'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione del presente articolo. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del predetto contributo straordinario per la copertura dei relativi oneri, si provvede, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, alla rideterminazione dell'entità del contributo straordinario, nonché dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonché dei tempi e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario all'INPS.

La verifica della presente relazione tecnica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 21 dicembre 2000, n. 194, ha avuto esito

[Handwritten signature]

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Dirigente Generale della C...

17 LUG. 2015

[Handwritten signature]